PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE

Art. 4

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 20 luglio 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Estremi	Decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-militare-italiana-a-missioni-2001/art-4-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it